

## QUESITO N. 6

Il quesito che si pone relativamente all'appalto in oggetto riguarda la cifra di affari in lavori, di seguito meglio specificato:

\* atteso che le classifiche in SOA dell'RTC costituendo coprono ampiamente l'importo richiesto nella categoria prevalente nonché quello dell'appalto per intero l'importo dell'appalto posto a base di gara;

\* atteso che si ottempera alle condizioni di cui all'art 61 comma 6 del dpr 207/2010;

La partecipazione della mandante al raggruppamento di tipo misto (orizzontale in OG3, in verticale in OS21) è valutabile nella percentuale del 40% che consiste in una cifra, relativamente alla categoria prevalente, pari a €. 10.218.937,49 coperta dalla cifra di volume d'affari nell'ultimo quinquennio pari a €. **10.315.000,00**.

L'impresa è in possesso inoltre della categoria OS21 alla classifica III e può quindi assumere i lavori relativi alla medesima pari a euro 337.706,00.

Tuttavia sommando gli importi di cui sopra, ovvero 10.218.937,49 e 337.706,00 si arriva ad un importo pari a €. **10.556.643,49** che è inferiore all'importo del volume in affari.

Si cerca di capire se nella presentazione dell'offerta, la valutazione della cifra d'affari in lavori sia da valutare solo sulla prevalente o anche sulla categoria scorporabile e quindi se sia ammesso o meno questo tipo di RTC.

## RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, ai sensi dell'art. 61 comma 6 dpr 207/2010, il concorrente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando), una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara e pertanto pari, per l'appalto in questione, a complessivi euro 80.903.571,00.

Quindi perché sia necessario il possesso del requisito della cifra d'affari non è sufficiente che l'appalto sia superiore a 20.658.000 euro, ma è indispensabile anche la richiesta di qualificazione in classifica VIII.

L'appalto in oggetto è indetto per un importo complessivo di euro 32.361.428,40 di cui euro 25.547.343,73 attribuiti alla categoria prevalente OG3, per la quale è necessaria la classifica VIII, e il resto distribuito in 8 categorie scorporabili di importo inferiore a euro 20.658.276, per nessuna delle quali è richiesta la classifica VIII.

Pertanto, per l'appalto in oggetto, alle mandanti in verticale che assumono categorie scorporabili non è richiesto il requisito della cifra d'affari in relazione all'importo delle scorporabili; tale requisito è richiesto invece alle imprese raggruppate in orizzontale, le quali dovranno possederlo nelle percentuali minime previste dall'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 13, del Dlgs. n. 163/2006 e 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, il Raggruppamento temporaneo deve indicare le quote di partecipazione (e di esecuzione) relative a ciascun partecipante al raggruppamento in coerenza con i requisiti apportati.

In sostanza le imprese raggruppate in orizzontale devono apportare una percentuale di cifra d'affari uguale alla corrispondente percentuale di qualificazione SOA apportata per la qualificazione del raggruppamento nella categoria OG3 (con riferimento all'importo dell'appalto che deve essere complessivamente coperto con la suddetta categoria - vedasi QUESITO N. 1- )

Nel caso rappresentato, in mancanza dei dati relativi alle qualificazioni Soa, e relative categorie, apportate dagli altri componenti, la percentuale indicata relativamente all'OG3 non può essere correttamente valutata. In ogni caso, sulla base dei principi sopraesposti, il raggruppamento non è ammissibile se la mandante in orizzontale apporta un importo di qualificazione Soa pari al 40% dell'importo dell'appalto che deve essere complessivamente coperto con la categoria OG3 ed

una cifra d'affari inferiore al 40% ( ossia inferiore ad euro 32.361.428,40 ) della cifra d'affari di euro 80.903.571,00. complessivamente richiesta per il presente appalto.

Si evidenzia che in caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto, la percentuale di partecipazione alla qualificazione in OG3 non è numericamente uguale a quella relativa all'intero raggruppamento, in quanto la prima é calcolata sull'importo dell'appalto che deve essere complessivamente coperto con la OG3, la seconda sull'intero importo dell'appalto , ma vi è comunque coerenza tra gli elementi.

Si evidenzia altresì che nell' allegato 1 al bando ( dichiarazione), il punto che recita *“di apportare, per la partecipazione alla presente gara, una cifra d'affari per un importo pari a euro.....”*. è riferito alla quota di partecipazione al raggruppamento in orizzontale calcolata sull'importo dell'appalto che deve essere complessivamente coperto con la OG3 , mentre il punto che recita *“in raggruppamento composto da..... (riportare denominazione di tutti i componenti , relativa quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dell'appalto in % e indicazione della/e categoria/e relativa/e alla/e lavorazione/i da eseguire)”* è riferito alla quota di partecipazione al raggruppamento calcolata sull'intero importo dell'appalto.